



TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO – Via G. Leopardi n°18

Oggetto: liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

Il Presidente

per consentire una più rapida liquidazione dei compensi e per limitare divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato, fa presente agli interessati che:

- il Tribunale per i Minorenni opera con procedimenti che si svolgono in camera di Consiglio;
- alcuni di questi sono veri e propri procedimenti contenziosi che si concludono dunque con la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali (es. proc ex art 250, 269, 274 cc);
- altri sono procedimenti non contenziosi per i quali non è prevista la condanna alle spese (art 330, 333, 317 bis cc);
- i procedimenti di competenza del tribunale per i Minorenni, inoltre, non sempre riguardano “*cause in materia di famiglia*”. Per esempio non riguardano tali “cause” i procedimenti ex art 31 D Lvo286/98;

Pertanto:

- ai procedimenti contenziosi si applichino le normali tariffe forensi con riguardo ad onorari (Tab A, par II) e diritti (tab B, par I);
- ai procedimenti non contenziosi riguardanti cause in materia di famiglia si applichino quanto agli onorari la Tab A, par VII n. 50 lett a) e, quanto ai diritti la tab B, par I (argomentata da art 11 comma 1° della tariffa e da tab B, par III n. 75 – che nella precedente tariffa escludeva dalla propria previsione solo le “*cause in materia matrimoniale*” e n. 76);
- ai procedimenti non contenziosi non riguardanti cause in materia di famiglia (ad es proc ex art 31 D Lvo 286/98) si applichino quanto agli onorari la Tab A, par VII n. 50 lett a) e, quanto ai diritti la tab B, par III n. 75

Fa presente inoltre che:

- quanto alle **spese** possono essere liquidate separatamente dalle spese generali disciplinate dall’art 14 delle tariffe professionali (12,5 % dell’importo totale dei diritti+onorari), solamente le spese documentate e che non debbono ritenersi ricomprese nel concetto di spese generali;
- quanto ai **diritti** ed **onorari** spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, **gli importi non possono superare i valori medi** (art

82 dpr 115/2002) e **debbono essere ridotti della metà**, a norma degli artt 130 e 141 dpr 115/2002;

- la causa è di **valore indeterminabile**;
- l'importo liquidato non può essere superiore a quanto richiesto;

Per una sollecita liquidazione dei compensi si raccomanda pertanto alle parti di attenersi rigorosamente alle tabelle forensi utilizzando la nomenclatura delle stesse ed indicando la voce di riferimento della tabella

Si riportano le parti delle tabelle riguardanti i procedimenti per consentire prima del deposito (e per integrare le istanze eventualmente pendenti se ne sollecita l'evasione) l'integrazione delle tabelle con i dati richiesti (inalterati gli importi che dovranno essere pertanto diminuiti come sopra indicato)

**Tabella B - Diritti di Avvocato
(civile e materie equiparate)**

Prestazioni	Valore indeterminabile.	
	Min.	Max.
§ I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali		
1. Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese	77	103
2. Per la disamina	19	26
3. Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento	77	103
4. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda	19	26
5. Per la chiamata di un terzo in causa	19	26
6. Per l'autentica di ogni firma	19	26
7. Per esame della procura notarile	19	26
8. Per il versamento del contributo unificato	19	26
9. Per l'iscrizione della causa a ruolo	19	26
10. Per la costituzione in giudizio	19	26
11. Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza per ognuno	39	52
12. Per l'esame della documentazione prodotta da controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza	39	52
13. Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative), per ognuno	77	103
14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio	39	52
15. Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza	19	26
16. Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale	39	52
17. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	19	26
18. Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice	19	26
19. Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consu-	39	52

lente tecnico (questo diritto non è cumulabile con quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazione di ora		
20. Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora	39	52
21. Per le consultazioni con il cliente	77	103
22. Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al rimborso delle spese	77	103
23. Per la notificazione di ogni atto	19	26
Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute, per ogni persona in più	12	16
24. Per l'esame di ogni relata di notifica	19	26
25. Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta in giudizio	89	119
26. Per la intimazione ai testimoni	19	26
27. Per la designazione del consulente tecnico di parte	19	26
28. Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza	39	52
29. Per la richiesta dei documenti o certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato)	19	26
30. Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata)	12	16
31. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria	19	26
32. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	19	26
33. Per sottoporre atti e documenti alla registrazione, ivi compresa ogni attività inerente	19	26
34. Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella "Gazzetta Ufficiale" o in altre stampe periodiche	19	26
35. Per la proposizione della querela di falso	19	26
36. Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti	19	26
37. Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio)	19	26
38. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico	77	103
39. Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte	77	103
40. Per la redazione della nota spese giudiziale	39	52
41. Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato	19	26
42. Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito, ivi compresa ogni attività inerente	19	26
43. Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale	19	26
44. Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge	19	26
45. Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto	19	26
§ III - Procedimenti speciali		
75. Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con esclusione delle cause in materia di famiglia) o di competenza del giudice tutelare sono dovute all'avvocato dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro	121	161

§ IV - Diritto di vacanza			
77. Le vacanze degli avvocati sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è per le voci che le prevedono			15
La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera. Non sono ammesse più di quattro vacanze al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare. Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacanza, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacanza			
§ V - Prestazioni dell'avvocato domiciliario			
78. All'avvocato solo esclusivamente domiciliario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia nei giudizi avanti, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate			45
Il suddetto compenso non è cumulabile con i diritti e gli onorari di avvocato cui alle voci dal n. 1 al n. 79, con esclusione del diritto - se dovuto - previsto dal n. 22.			
§ VI - Indennità di trasferta			
79. All'avvocato che deve trasferirsi fuori del proprio domicilio professionale sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale			
§ VII - Diritti di collazione degli scritti			
80. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:			
nel caso di impiego della dattilografia		12	16
nel caso di impiego della stampa		23	31

Tabella A (seconda parte) Onorari Giudiziali

§ II - Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati e agli organi di giustizia tributaria

Prestazioni	Di valore indeterminabile		Di particolare importanza e indeterminabile	
	min	max	min	max
12. Studio della controversia	210	1.255	210	2.515
13. Consultazioni con il cliente	110	630	110	1.260
14. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	55	325	55	650
15. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	170	995	170	1.995
16. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	45	245	45	495
17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	170	995	170	1.995
18. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	100	580	100	1.160
19. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)	410	2.440	410	4.880
20. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	215	1.285	215	2.570
21. Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	170	995	170	1.995

§ VII - Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari

50. Procedimenti speciali e concorsuali per tutta l'opera prestata:				
a) davanti ai tribunali	250	1.725	250	3.455

Milano 16 dicembre 2008

Il Presidente
dr Mario Zevola